### DISEGNO DI LEGGE N. 3

CONSIGNO ELEMONATE MINTIN

" Modifiche agli art. 26,28,29
35 e 37 della L.R. 29 maggio
1985 n.37 concernente norme
per la disciplina dell'attività
estrattiva".

Approvata dalla GIunta Regionale nella seduta del 27/1/1986.

### RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE

"Modifiche agli artt. 26, 28,235 e 37 della L.R. 22 maggio 1985 n. 37, concernente "Norme per la disciplina dell'attività estrattiva".

La proposta di modifiche alla L.R. n. 37/85 riguarda la correzione di errori rilevati nel testo degli artt. 26 - 28 e 37 ed il termine per la presentazione della istanza di autorizzazione per le cave in attività alla data di entrata in vigore della legge in questione.

#### Infatti:

- i requisiti richiesti per i professionisti ai quali affidare la direzione dei lavori nelle cave, non sono riportati nell'art. 27, come erroneamente è indicato nel 2º comma dell'art. 26, ma nell'ultimo comma di questo stesse articolo.
- la sanzione da £ 1.000.000 a £ 10.000.000 prevista nel 2º comma dell'art. 28 riguarda il caso in cui, il titolare dell'autorizzazione ad eseguire la ricerca, effettui anche lavori di coltivazione, caso che è previsto dall'art. 7 e non dall'art. 6, come erroneamente indicato nel succitato art. 28.

Inoltre, i termini per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione, per i casi di cui al punto a) ed al punto b) dell'art. 8 della L.R. n. 37/85, sono stabiliti dall'art. 13 - 8° comma - e non dall'art. 12, come erroneamente riportato dall'art. 37.

Considerato che il personale tecnico addetto all'Ufficio Minerario deve assolvere ad altri impegnativi compiti di istituto, oltre a

Mod. 1 - Centro Litrografico della Diveta Regionale - Bart

quelli assegnati dalla L.R. n. 37/85, e che non è possibile per il momento provvedere ad un potenziamento dell'organico di detto Ufficio, si ritiene opportuno modificare da 60 giorni a 90 giorni la proroga dei termini stabiliti nel succitato art. 13 - 8° comma -.

Per questi stessi motivi, considerato anche l'elevato numero di cave in attività, si ritiene opportuno proporre pure la modifica del termine, fissato al 2º comma dell'art. 35, entro cui gli esercenti di cave in attività possono presentare la istanza di autorizzazione per proseguire i lavori; tale termine viene aumentato da "mesi sei" ad "un anno" dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 37/85.

(Dott. Corrading MARZO)

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

" MODIFICA AGLI ARTT. 26, 28, 29, 35 e 37 della L.R. 29 MAGGIO 1985 n° 37, CONCERNENTE " NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ATTI-VITA' DELLE CAVE ".

### UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

- Art. 1 -

Il secondo comma dell'art. 26 della L.R. 22.5.1985, nº 37 è sostituito dal seguente:

"La direzione dei lavori può essere esplicata su una sola cava o gruppi di cave, da profesionisti iscritti ai rispettivi albi professionali e che posseggono i requisiti di cui all'ultimo comma del presente articolo".

#### UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

- Art. 2 -

Il secondo comma dell'art. 28 della L.R. 22.5.1985, nº 37 è sostituito dal seguente :

"E' punita:con sanzione amministrativa da L. 200.000 a L.2.000.000 la violazione delle norme di cui all'art.22; con la sanzione amministrativa da L.500.000 a L. 5.000.000 la violazione delle norme di cui all'art.2, con la sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L.10.000.000 la violazione di cui all'art. 7; con la sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L.20.000.000 la violazione delle norme di cui agli artt. 8 e 9 ".

#### UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

#### - Art. 3 -

- Il l° comma dell'art. 29 della L.R. 22.5.1985, Nº 37 è sostituito dal seguente:
- "E' istituito presso l'Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato il CTRAE, composto dai seguenti membri:
- a) L'Assessore al ramo, in veste di Presidente;
- b) il Coordinatore del Settore Industria Vice Presidente;
- c) L'ingegnere Capo dell'Ufficio Minerario Regionale;
- d) un esperto in diritto minerario da scegliere tra una terna proposta dalla Facoltà di Giurisprudenza Università di Bari;
- e) un esperto nelle discipline geologico minerarie, da scegliere tra una terna proposta dalla Facoltà di Ingegneria dell'Uni versità di Bari;
- f) un rappresentante dei lavoratori del settore designato, per ciascuna provincia, congiuntamente dalle organizzazioni sinda cali provinciali;
- g) un rappresentante degli imprenditori operanti nel settore del le cave, designato dalle Associazioni Industriali per ciascuna provincia;
- h) un esperto designato dall'ordine dei geologi per ciascuna provincia;
- i) un rappresentante dell'Assessorato competente in materia ecologica-ambientale".
- Dopo il 1° comma dell'art. 29 è inserito ilseguente comma:
- "I componenti indicati alle lettere f, g, h partecipano alle ri<u>u</u> nioni che trattano questioni riguardanti le attività site nell'<u>am</u> bito della rispettiva provincia".

### UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

- Art. 4 -

Il secondo comma dell'art. 35 della L.R. 22.5.1985  $n^2$  37 e sostituito dal seguente:

" La richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata, in conformità a quanto stabilito dalla presente legge entro un an no dalla data di entrata in vigore della legge stessa.".

L'art. 37 della L.R.  $n^{\rm o}$  37/85 del 22.5.1985 è sostituito dal seguente:

"Per un periodo di anni due dalla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di cui all'art. 13 - 8° comma - re lativi al rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione, sono prorogati di ulteriori 90 (novanta) giorni".

IV 5.2.86